

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto Servizio Biodiversità (VDS040_19)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Esito verifica di significatività: intervento di valorizzazione ecologica PSR 2014-20, Mis. 16.5.1.

VDS040_19

Proponente: comune di Dignano

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata dal comune di Dignano con nota protocollata con il numero 46858 dd 04/07/2019, unitamente ad un progetto tecnico firmato anche dal progettista incaricato;

Constatato che l'area interessata dall'intervento risulta essere la ZSC "Greto del Tagliamento";

Vista relazione istruttoria del funzionario tecnico Lucio Taverna, con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000;

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. che la realizzazione intervento di valorizzazione ecologica PSR 2014-20, Mis. 16.5.1, territorio comunale Dignano (VDS040_19), non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata dalla comune di Dignano, pervenuta con nota Prot. n. 46858 dd 04/07/2019 e le seguenti prescrizioni:
2. Le piantumazioni (misura **REB04** del piano di gestione) dovranno essere realizzate solamente nei casi in cui il taglio delle piante alloctone causi la formazione di piccole radure, che potrebbero essere invase facilmente da specie indesiderate; si dovranno utilizzare specie autoctone, caratteristiche dell'habitat natura 2.000 codice 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus nigra" ed al contempo dovranno essere programmate le cure colturali del caso per gli anni a venire.
3. I tagli (**REB05**) dovranno essere indirizzati su piante di specie alloctone, arboree oppure arbustive; potranno essere prelevati alcuni esemplari di specie arboree autoctone solo per ragioni di sicurezza, in quanto pericolosi per i visitatori. Gli interventi dovranno conservare il governo ad alto fusto.
4. Gli interventi (**REJ03**) propedeutici alla realizzazione dei guadi dovranno essere realizzati senza causare danni all'habitat forestale cod. 92A0;
5. Nel corso dei lavori di realizzazione dei guadi i transiti dovranno essere realizzati su percorsi esistenti mentre dovranno essere evitati i percorsi fuori strada. Lo stesso dicasi per la realizzazione dei sentieri, dei punti di sosta e d'informazione. I lavori di realizzazione dei guadi dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 31 luglio (**REJ04**).
6. Gli interventi di decespugliamento per la realizzazione della sentieristica vanno eseguiti tra il 1 settembre e il 15 febbraio; tutto il materiale vegetale di risulta andrà rimosso prontamente;
7. Particolare attenzione dovrà essere posta nella pianificazione degli spostamenti dei mezzi ed individuazione dei depositi di materiali, al fine di evitare percorsi fuori strada e danni agli habitat. In particolare i punti di deposito dei materiali dovranno essere individuati fuori dagli habitat natura 2.000.
8. Gli alberi di grandi dimensioni, anche se deperienti o con cavità utili per la conservazione della fauna dovranno essere mantenuti (**IAA06**).
9. La realizzazione della sentieristica dovrà essere funzionale alla creazione di un sistema integrato per la fruizione naturalistica del sito e che tenga conto della possibilità di collegamento dei sentieri con gli altri percorsi eventualmente esistenti ed ogni altro elemento che possa consentire una fruizione controllata e sostenibile e possa essere strumentale alla realizzazione di attività di educazione ambientale e divulgazione da svolgere sia in adeguate strutture, sia sul campo (**IAG04**).
10. Al fine di favorire la presenza e conservazione della ghiandaia marina, del coleottero Lucanus cervus (cervo volante) e dei chiropteri (Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii,

Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros) dovranno essere rilasciate a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo, (escluse conifere, Robinia, Olmo e Carpino nero qualora morto in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine). Rilascio in piedi di almeno 4-5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo. (IAN15)

.
Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LuTa